

Giuseppe Trisorio Liuzzi

La Corte di Cassazione e la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'interpretazione diretta dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro pubblico da parte della Cassazione – 3. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: la modifica del n. 3 dell'art. 360, 1° comma, e l'introduzione degli artt. 420-*bis* e 146-*bis*, disp. att. c.p.c. Il contrasto all'interno della sezione lavoro della Cassazione sulla portata delle nuove norme – 4. La Cassazione procede alla diretta interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo nazionale di lavoro

1. Premessa

All'interno della Sezione lavoro della Corte di Cassazione si assiste ad un contrasto in ordine all'interpretazione della previsione per la quale è possibile proporre ricorso per cassazione per la violazione o la falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Una previsione contenuta sia nell'art. 63, 5° comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 68, 5° comma, d.lgs. n. 29 del 1993 così come modificato con il d.lgs. 80 del 1998), sia nell'art. 360, n. 3, c.p.c. (così come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).

In particolare, la Sezione lavoro mentre in alcune decisioni ha affermato che quando viene «denunciata la violazione della norma di un contratto collettivo, il giudice di legittimità procede autonomamente alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del motivo»¹, nella sentenza n. 23174/2013 ha stabilito che «in tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine

¹ Così Cass. 7 maggio 2013, n. 19559, in «Riv. giur. lav.», 2014, II, p. 493. V. altresì Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507, n. in Not. giurisp. lav., 2015, p. 106; Cass. 18 febbraio 2008, n. 4008, in «Not. giurisp. lav.», 2008, p. 539; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1582, in «Riv. giur. lav.», 2009, II, p. 185.

di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.»².

Il contrasto tra le due interpretazioni innanzi indicate è evidente, anche se i collegi da ultimi aditi non hanno ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità della rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c. al fine di dirimere il predetto contrasto.

2. Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'interpretazione diretta dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro pubblico da parte della Cassazione

Ciò posto va evidenziato che almeno fino al 1998 la violazione o la falsa applicazione delle clausole dei contratti collettivi di lavoro, secondo la giurisprudenza e la dottrina³, non costituiva motivo di ricorso per Cassazione e non dava vita ad un sindacato diretto della Suprema Corte, dal momento che, trattandosi di ricercare la volontà delle parti contraenti, si era in presenza di una indagine su una questione di fatto, riservata al giudice di merito. «I contratti collettivi postcorporativi (di diritto comune) non rientrano fra le fonti di diritto oggettivo, suscettibili di diretto esame interpretativo da parte della corte di cassazione, ma sono atti di diritto privato di natura negoziale, la cui interpretazione concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, restando escluso che, sotto tale profilo, sia sufficiente la mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella operata dal giudice del merito o la denuncia di generica violazione di regole di ermeneutica senza indicare in qual modo il giudice del merito abbia deviato da esse»⁴.

² Così Cass. 11 ottobre 2013, n. 32174, in «Riv. giur. lav.», 2014, II, p. 493. V. altresì Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 6 giugno 2013, n. 14318; Cass. 25 marzo 2013, n. 7390; Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 2 maggio 2012, n. 6641, in «Riv. it. dir. lav.», 2012, II, p. 896, con nota di G. IANNIRUBERTO, *Il ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione del contratto collettivo*; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4851.

³ In dottrina v. a tale riguardo, e per tutti, V. ANDRIOLI *et al.*, *Le controversie in materia di lavoro*, Zanichelli-/Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1987, p. 901; A. VALLEBONA, *Autonomia collettiva e occupazione: l'efficacia soggettiva del contratto collettivo. Per una differente ricostruzione*, in «Dir. lav. rel. ind.», 1997, p. 381. Per una differente ricostruzione v. M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti*, Giuffrè, Milano 1993, p. 178.

⁴ Così espressamente Cass. 15 gennaio 1990, n. 117. V. nello stesso senso, fra le altre, Cass. 4 luglio 1997, n. 6007; 21 maggio 1998, n. 5091.

Sicché poteva accadere che i giudici di merito pervenissero ad opposte interpretazioni di una stessa clausola del contratto o dell'accordo collettivo nazionale e che la Corte di Cassazione le ritenesse entrambe valide, perché immuni da vizi: «in ragione del limite del sindacato della corte di cassazione – cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, – è “fisiologico” che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla suprema corte, a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 seg. c.c.»⁵.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, quindi, venivano trattati come un qualsiasi contratto di diritto privato, relativamente al quale si affermava e si afferma che «l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti c.c.; pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità»⁶.

Il quadro normativo muta significativamente nel 1998, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, allorché viene modificato l'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tra l'altro con l'introduzione del 5° comma che così dispone: «nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-*bis*, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45».

In altri termini il d.lgs. 80/1998 introduce la significativa novità del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (a) nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (rientranti

⁵ Cass. 11 luglio 1996, n. 6327.

⁶ Così Cass. 31 maggio 2010, n. 13242.

nella giurisdizione ordinaria), (b) nelle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300, (c) nelle controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva e (d) nelle controversie individuali di lavoro nelle quali risulta emessa sentenza che ha risolto la questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale (v. art. 68-*bis*, 3° comma).

Premesso che tale previsione trova applicazione soltanto relativamente ai contratti collettivi nazionali di lavoro e non anche agli altri contratti collettivi o individuali di lavoro, come ad esempio i contratti integrativi di cui all'art. 45⁷, la ragione della previsione in esame è stata individuata nelle peculiarità che appunto contrassegnano il contratto collettivo nazionale di lavoro dei pubblici dipendenti e nell'obbligo che incombe sulla pubblica amministrazione di osservare il contratto collettivo (art. 45, 5° comma), obbligo che viene a realizzare sia pure indirettamente una specie di estensione *erga omnes* della disciplina pattuita. In diverse parole, proprio in considerazione della circostanza che le clausole dei contratti e degli accordi nazionali collettivi di lavoro hanno una portata generale e quindi si applicano ad una moltitudine di soggetti, da un lato, e che la poca chiarezza delle clausole contenute nei contratti collettivi può dare vita a controversie seriali e quindi ad un altro numero di controversie giudiziali, dall'altro, hanno sollecitato il legislatore nel 1998 a introdurre la previsione suindicata, affinché la funzione nomofilattica propria della Cassazione potesse esplicarsi in quei casi nei quali vengono in discussione clausole aventi portata generale e riguardanti un alto numero di soggetti, finendo così per garantire la certezza dell'interpretazione di tali clausole e per limitare il contenzioso di serie⁸.

⁷ Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28859.

⁸ V., fra gli altri, R. VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, in «Arg. dir. lav.», 1998, p. 722; B.N. SASSANI, *Il passaggio alla giurisdizione ordinaria del contenzioso sul pubblico impiego: poteri del giudice, esecuzione della sentenza, comportamento antisindacale, contratti collettivi in cassazione*, in *Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, a cura di G.C. Perrone e B. Sassani, CEDAM, Padova 1999, p. 19; G. TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative ai rapporti di lavoro*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario*, vol. III, Giuffrè, Milano 2000², p. 1862; A. BRIGUGLIO, *Le funzioni della Corte di cassazione e l'accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi*, in *Processo del lavoro*, cit., p. 79; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Giappichelli, Torino 2005, t. II, p. 437; A. PILEGGI, *Riflessi sostanziali del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi*, in *Processo del lavoro*, cit., p. 107. In giurisprudenza, per una ipotesi di interpretazione diretta di una clausola di un contratto collettivo *ex art. 63*, comma 5°, d.lgs.

Ciò che va evidenziato è che la Cassazione ha recepito immediatamente tale novità e significativamente nel tempo ha affermato

- che «in tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato (ai sensi dell'art. 63, 5° comma, d.lgs. 165 del 2001), sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrelevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato»⁹;
- che «atteso che, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle p.a. il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 medesimo decreto, la corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, e, dalla natura negoziale degli stessi, discende che l'interpretazione debba essere compiuta secondo i criteri di cui agli art. 1362 seg. c.c., e non sulla base degli art. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale»¹⁰;
- che «quando la corte di cassazione accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di disposizioni dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito applicando in via analogica l'art. 384, 1° comma, c.p.c., atteso che sarebbero contraddetti i principi di ragionevolezza ed economicità se la corte cassasse con rinvio nei casi in cui la decisione del merito della causa dipende interamente dall'interpretazione di una clausola contrattuale»¹¹;
- che «con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 d.lgs. n. 165 del

n. 165/2001, v. Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072, la quale, «con l'enunciazione della regola di giudizio applicabile alla controversia all'esito dell'interpretazione delle clausole», ha poi deciso nel merito la causa, «non essendo necessari altri accertamenti di fatto».

⁹ Cass. 7 aprile 2010, n. 8254, in «Giust. civ.», 2011, I, p. 238.

¹⁰ Così Cass. 17 marzo 2005, n. 5892, in «Giust. civ.», 2006, I, p. 1015. Negli stessi termini v. fra le altre Cass. 8 aprile 2011, n. 8085, in «Lav. pubbl. amm.», 2011, p. 307; Cass. 29 luglio 2008, n. 20581, in «Giust. civ.», 2009, I, p. 1756; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2772, in «Giust. civ.», 2010, I, p. 697; Cass., sez. un., 8 maggio 2007, n. 10374, in «Nuova giur. civ. comm.», 2007, I, p. 1369; Cass. 4 marzo 2005, n. 4714; Cass. 23 maggio 2003, n. 8210, nella motivazione, in «Foro it.», 2003, I, col. 1671.

¹¹ Cass. 4 marzo 2005, n. 4714. V. altresì Cass. 8 settembre 2008, n. 22586.

2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria; ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il ricorrente ha l'onere di riportare il testo della clausola contrattuale controversa, al fine di consentire il controllo nei limiti individuati, risultando altrimenti violata la regola dell'autosufficienza del ricorso»¹².

Quindi, il Supremo Collegio ha preso atto della novità legislativa ed ha riconosciuto che, allorché viene proposto un ricorso per violazione e falsa applicazione di una clausola di un contratto o di un accordo collettivo nazionale del lavoro pubblico contrattualizzato, la Corte di Cassazione procede alla diretta interpretazione di tali contratti, e, stante la natura negoziale degli stessi, l'interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale. Potendo, peraltro, decidere la causa nel merito applicando in via analogica l'art. 384, 1° comma, c.p.c., nel momento in cui non dovessero essere necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Peraltro sia la dottrina sia la giurisprudenza in quel momento hanno precisato che la previsione del ricorso per cassazione non comportava un differente inquadramento dei contratti e degli accordi collettivi nazionali dei dipendenti pubblici nel sistema delle fonti. Infatti, se si fa eccezione per una posizione che possiamo ritenere minoritaria, per la quale le clausole dei contratti ed accordi collettivi nazionali avrebbero dovuto essere equiparate alle norme di legge¹³, l'opinione maggioritaria ha escluso, del tutto correttamente, tale equiparazione¹⁴, dal momento che, come peraltro già affermato dalle Sezioni unite, «i contratti collettivi del settore pubblico (come pure, successivamente, quelli del settore privato) sono stati equiparati agli atti normativi ai soli fini processuali dell'ammissibilità della denuncia di violazione

¹² Cass. 5 dicembre 2008, n. 28859. V. altresì Cass. 19 luglio 2006, n. 16522; 22 settembre 2006, n. 20599.

¹³ PILEGGI, *Riflessi sostanziali*, cit., p. 108.

¹⁴ V., fra gli altri, VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro*, cit., p. 722; SASSANI, *Il passaggio alla giurisdizione ordinaria*, cit., p. 19; TRISORIO LIUZZI, *Controversie*, cit., p. 1862; A. BRIGUGLIO, *La cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferite alla giurisdizione ordinaria*, in «Riv. dir. proc.», 1998, p. 1027.

e falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione [...], senza che, ne sia stata alterata, sul piano sostanziale, la natura di atti negoziali»¹⁵.

Quel che va, a questo punto, ricordato è che un autorevole studioso non mancò di mettere in evidenza che con l'intervento del 1998 si era venuta a creare una palese disparità di trattamento rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro privato, tanto da prevedere, come inevitabile, un intervento della Corte costituzionale, per estendere la portata della norma anche al lavoro privato¹⁶.

3. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: la modifica del n. 3 dell'art. 360, 1° comma, e l'introduzione degli artt. 420-bis e 146-bis, disp. att. c.p.c. Il contrasto all'interno della sezione lavoro della Cassazione sulla portata delle nuove norme

Ebbene, qualche anno dopo il legislatore è intervenuto per eliminare questa disparità di trattamento. Con la legge delega 14 maggio 2005, n. 80, all'art. 1, 1° comma, lett. a), ha statuito che il governo deve «disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo [...] l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile [...]»¹⁷. Un'estensione del sindacato diretto della Cassazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto comune che trova il suo precedente

¹⁵ Cass., sez. un., 8 luglio 2008, n. 18621, la quale ha di conseguenza ritenuto manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale avverso una clausola di contratto collettivo, potendo l'incidente di costituzionalità essere proposto soltanto nei confronti di atti aventi forza di legge.

¹⁶ Così G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Giuffrè, Milano 1999, p. 320. Da ricordare tuttavia che Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, in «Foro it.», 2003, I, col. 2232, ha ritenuto «infondata, stanti le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego e stante il difetto di censura in ordine alla irragionevolezza delle differenziazioni della disciplina, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per l'ingiustificata disparità della disciplina processuale applicabile ai dipendenti delle p.a. rispetto a quella applicabile ai lavoratori privati, in riferimento all'art. 3 cost.». Ad avviso, invece, di S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in «Corriere giur.», 1998, p. 626, proprio alla luce del nuovo art. 68, 5° comma, «ci si può ora ragionevolmente attendere un *revirement* da parte della giurisprudenza» relativamente all'interpretazione che esclude il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune.

¹⁷ Sulla legge delega v. fra gli altri S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in «Giur. it.», 2003, p. 817; A. TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in «Riv. dir. proc.», 2005, p. 935.

nel Progetto presentato dalla Commissione ministeriale presieduta da Romano Vaccarella nel 2002 (punto 33, lett. a)¹⁸.

In attuazione della delega con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore

(a) ha introdotto nel n. 3 dell'art. 360, 1° comma, la previsione che il ricorso diretto in cassazione può essere proposto anche «per violazione o falsa applicazione [...] dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»;

(b) ha inserito *ex novo* gli artt. 420-*bis* e 146-*bis*, disp. att. c.p.c. che disciplinano il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado avente ad oggetto la decisione della questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale»¹⁹.

Dunque, al pari di quanto disposto nel 1998, il legislatore ha inteso riferire la novità del controllo diretto della Cassazione solo ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Di fronte a questa indubbia novità gli interpreti si sono divisi, tra chi, in maggioranza, ha accolto favorevolmente siffatta innovazione e chi la ha invece criticata.

I primi hanno soprattutto rilevato che il controllo diretto della Cassazione, valorizzandone la funzione nomofilattica, consente di porre un freno al fenomeno delle differenti interpretazioni da parte dei giudici di merito su una stessa clausola contrattuale di un contratto collettivo nazionale di lavoro, interpretazioni comunque incensurabili in Cassazione *ex art.* 360, n. 5 o n. 3 in relazione agli artt. 1362, c.c., con l'effetto di limitare il contenzioso seriale²⁰. Ciò perché «il legislatore ben può prevedere che il sindacato della

¹⁸ Si legge nella Relazione al Progetto che «l'estensione del sindacato della Corte ai contratti collettivi di diritto comune porta a compimento l'opera iniziata dal legislatore con la riforma del pubblico impiego, e si raccorda anche alla più recente dottrina, la quale ha posto in rilievo come la nozione di "norma di diritto", rilevante ai sensi del ricorso in Cassazione, non coincida totalmente con quella di "regola posta da una fonte del diritto"».

¹⁹ Ricordiamo che Corte cost. 17 luglio 2007, n. 298, in «Mass. giur. lav.», 2007, p. 936, con nota di A. VALLEBONA, *Legittimità costituzionale della nomofilachia accelerata della cassazione sui contratti collettivi nazionali*, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111, Cost.

²⁰ V., fra gli altri, C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, Giappichelli, Torino 2010², t. II, p. 480; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Giuffrè, Milano 2010², p. 442; G. MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in «Riv. dir. proc.», 2006, p. 946; ID., *Manuale di diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 2015⁷, p. 682; R. VACCARELLA, *Lezioni sul processo civile di cognizione. Il giudizio di primo grado e le impugnazioni*, Zanichelli, Bologna 2006, p. 319; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 2015⁸, vol. II, p. 432; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, CEDAM, Padova 2008², p. 230; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Cacucci, Bari 2015⁴, t. II, p. 431; B.N.

Corte si espliciti anche in relazione a regole che non sono norme giuridiche, come quelle contenute nei contratti collettivi, di modo che la pronuncia della Corte sia idonea a costituire un precedente per tutte le altre controversie, nelle quali diverrà rilevante l'interpretazione ed applicazione delle regole contenute nel contratto collettivo»²¹. A tale proposito è significativo quanto la Sezione lavoro (rel. Evangelista) rilevava nel 2005 all'indomani della legge delega n. 80 del 2005: proprio l'«ineludibile esigenza sociale che casi eguali non vengano decisi in modo diseguale e che risulti garantita l'effettività del principio costituzionale di eguaglianza, ha ispirato la decisa svolta riformatrice di cui alla legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 5, la quale nel delegare all'esecutivo la formulazione della nuova disciplina del procedimento civile di cassazione, dopo avere fissato come fondamentale direttiva quella di una funzionalità di essa allo scopo della nomofilachia, ha espressamente imposto al legislatore delegato di prevedere l'estensione del sindacato diretto della Corte di cassazione sull'interpretazione sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, in tale senso ampliando la previsione dell'art. 3609, n. 3 c.p.c.»²².

Gli studiosi che hanno criticato la riforma del 2006 hanno invece evidenziato che in questo modo non solo il carico dei ricorsi in Cassazione sarebbe stato aggravato, con danno per la funzione nomofilattica della Cassazione, ma soprattutto si veniva a dare vita ad una alterazione del giudizio di legittimità, dal momento che l'interpretazione delle clausole dei

SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in «Riv. dir. proc.», 2006, p. 220; G. TRISORIO LIUZZI, *Le azioni seriali nel contenzioso del lavoro*, in *Le azioni seriali*, ESI, Napoli 2008, p. 230; R. TISCINI, *Commento all'art. 360 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di L.P. Comoglio et al., vol. IV, UTET, Torino 2013, p. 581; ID., *Il giudizio di Cassazione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di F.P. Luiso e R. Vaccarella, Giappichelli, Torino 2013, p. 344; D. DALFINO, *Contratto collettivo e ricorso per cassazione*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di Id., Cacucci, Bari 2011, p. 319; M. FORNACIARI, *Il sindacato della Cassazione sui contratti e sugli accordi collettivi di lavoro*, in «Riv. dir. proc.», 2014, p. 625; F. ROTA, *Contratti collettivi in Cassazione tra nomofilachia e "autosufficienza del ricorso"*, in «Nuova giur. civ. comm.», 2007, p. 1373; F. ROSELLI, *La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro*, in *Il nuovo giudizio di Cassazione*, a cura di G. Ianniruberto e U. Morcavallo, Giuffrè, Milano 2010², p. 243; G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè, Milano 2012, p. 262; ID., *Commento all'art. 360 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di F. Cipriani, CEDAM, Padova 2009, p. 111; U. MORCAVALLO, *L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune nella giurisprudenza di legittimità*, in «Corriere giur.», 2009, p. 327; v., da ultimo, P. CURZIO, *Nomofilachia e autonomia collettiva*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno, P. Curzio e A. Giusti, Cacucci, Bari 2015, pp. 285 ss.

²¹ Così LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 432.

²² Cass. 9 agosto 2005, n. 16771.

contratti collettivi nazionali di lavoro avrebbe comportato un accertamento di fatto che non rientra tra i compiti della Cassazione²³.

Comunque, anche questi studiosi che hanno preso le distanze dalla riforma hanno riconosciuto che il legislatore nel 2006 aveva generalizzato il controllo diretto della Cassazione sulla violazione delle clausole di contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

Da parte sua la Suprema Corte, mentre ha riconosciuto che, allorché viene proposto un ricorso per violazione e falsa applicazione di una clausola di un contratto o di un accordo collettivo nazionale del lavoro pubblico contrattualizzato, la Corte di Cassazione procede alla diretta interpretazione di tali contratti, non ha offerto, come abbiamo visto, un'interpretazione univoca della previsione introdotta nell'art. 360, n. 3, c.p.c. dalla riforma del 2006²⁴.

4. La Cassazione procede alla diretta interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo nazionale di lavoro

Orbene, l'interpretazione per la quale «l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.» non convince e non può essere condivisa stante la univoca lettera dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: «le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione [...] 3) per violazione o falsa applicazione [...] dei contratti e accordi collettivi nazionali i lavoro». Di fronte alla lettura qui non condivisa sorge spontanea una domanda: ma se il controllo della Cassazione continua ad essere quello indiretto,

²³ V.A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 2006, p. 1124; ID., *Commento all'art. 360 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Zanichelli, Bologna 2007, p. 318; G. GILARDI, *Quale futuro per la cassazione civile?*, in «Questione giustizia», 2005, p. 958. V. altresì il comunicato della A.N.M. sullo schema di d.lgs., in «Questione giustizia», 2005, p. 977.

²⁴ Ovviamente le pronunce considerate sono solo quelle nelle quali ha trovato applicazione il nuovo art. 360, n. 3, c.p.c., dopo la riforma del 2006. Infatti, nelle fattispecie nelle quali era applicabile *ratione temporis* l'art. 360, n. 3, c.p.c. anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 40/2006, la suprema corte ha sempre sostenuto che «l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale» (v. per tutte Cass. 19 ottobre 2009, n. 22102).

ossia mirato a verificare soltanto se il giudice di merito ha correttamente interpretato ed applicato le norme in tema di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss., c.c.) o se ha motivato al riguardo, per quale ragione il legislatore avrebbe inserito nell'art. 360 n. 3 i contratti e gli accordi collettivi nazionali di lavoro ed avrebbe dettato due nuove norme come gli artt. 420-*bis* e 146-*bis*, disp. att.?

Ma procediamo per gradi.

In primo luogo, la chiara lettera della norma richiamata porta a condividere le decisioni nelle quali la Cassazione afferma che quando non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi 'nazionali' di lavoro non trova applicazione il controllo diretto del giudice di legittimità. In queste fattispecie (ad esempio contratti integrativi, lodi ministeriali) l'interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro è censurabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss., c.c. e per vizi di motivazione²⁵.

Ma se oggetto della censura è una clausola di un contratto o di un accordo collettivo nazionale di lavoro non può affermarsi che il controllo della Cassazione continua ad essere indiretto, nel senso che è limitato alla violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss., c.c. e ai vizi di motivazione.

Il n. 3 dell'art. 360 è fin troppo chiaro nel disporre che è possibile proporre ricorso per cassazione per «violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi nazionali di lavoro». Si può essere d'accordo oppure no con tale novità. Sta di fatto però che una volta che il legislatore ha ritenuto, in base ad una scelta insindacabile da parte dell'interprete, di equiparare le clausole dei contratti e degli accordi nazionali di lavoro alle norme di legge, sia pure solo ai fini processuali dell'ammissibilità della denuncia di violazione e falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione, l'interprete non può che applicare quella previsione.

In secondo luogo, i contratti e gli accordi nazionali di lavoro, sia del lavoro pubblico contrattualizzato, sia del lavoro privato, devono ritenersi estranei al sistema delle fonti di diritto, con la conseguenza che l'interpretazione di una clausola del contratto costituisce una *quaestio facti*, dovendosi

²⁵ V., fra le altre, Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062 (si era in presenza di un contratto integrativo); 9 ottobre 2012, n. 17168 (si trattava di un lodo ministeriale); 21 febbraio 2011, n. 4170 (si discuteva del regolamento per il personale del Banco di Sicilia); 13 dicembre 2010, n. 25139, in «Orient. giur. lav.», 2010, I, p. 832; 22 novembre 2010, n. 23635 (si trattava dell'accordo integrativo per i giornalisti Rai); 19 marzo 2010, n. 6748 (il contratto era quello collettivo integrativo di amministrazione); 4 febbraio 2010, n. 2625, in «Orient. giur. lav.», 2010, I, p. 33 (si trattava di un accordo aziendale); 2 marzo 2009, n. 5025 (si discuteva del contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica e veterinaria).

ricostruire la volontà dei contraenti²⁶. Sicché la Cassazione nell'interpretazione del contratto e nella ricerca della volontà delle parti deve applicare le regole di ermeneutica contrattuale dettate negli artt. 1362 ss., c.c. Il nostro legislatore, dapprima nel 1998 limitatamente ai contratti e agli accordi nazionali di lavoro del lavoro pubblico contrattualizzato, e successivamente nel 2006 a tutti i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, senza distinguere tra lavoro pubblico e lavoro privato (v. art. 360, n. 3), ha ritenuto di prevedere, in linea con il potenziamento della funzione nomofilattica della cassazione, che il sindacato della Suprema Corte si espliciti direttamente anche su questi contratti, affinché l'interpretazione prospettata costituisca un precedente per tutte le altre controversie, nelle quali quella clausola contrattuale verrà in discussione, così da garantire la uniformità e la certezza in ordine alla interpretazione di clausole che coinvolgono una pluralità di soggetti.

In terzo luogo, con la riforma del 2006 il legislatore ha completato il disegno iniziato nel 1998: poiché i contratti e gli accordi collettivi nazionali di lavoro riguardano una moltitudine di soggetti, allorché sorge controversia giudiziaria in ordine alla interpretazione e all'applicazione di una clausola del contratto o dell'accordo e viene adita la Corte di Cassazione, è necessario che il controllo della Cassazione, la cui funzione nomofilattica viene rafforzata, sia diretto, con la conseguenza che lo stesso giudice di legittimità possa fornire l'interpretazione che funga da precedente per tutti gli altri casi identici.

Ed in questo quadro va collocato il meccanismo dell'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, che il d.lgs. n. 40 del 2006 ha esteso anche alle controversie di lavoro privato (v. l'art. 420-bis, c.p.c.)²⁷. Un meccanismo che prevede

²⁶ V.G. VERDE, *Diritto processuale civile*, vol. 2 (*Processo di cognizione*), Zanichelli, Bologna 2012, p. 246, per il quale il controllo sui contratti comporta «una valutazione prevalentemente di tipo soggettivo (fondata sulla ricerca della comune intenzione delle parti) e quello sulla legge una valutazione prevalentemente di tipo oggettivo (rispetto alla quale l'intenzione del legislatore è elemento utile, ma non decisivo e sempre meno decisivo quanto più ci si allontana nel tempo dal momento in cui la legge è stata emanata)». Sulla questione se i contratti collettivi nazionali di lavoro siano da includere tra le fonti di diritto v., fra gli altri, ROSELLI, *La violazione e falsa applicazione*, cit., pp. 244 ss.; AMOROSO, *Commento all'art. 360 c.p.c.*, cit., p. 100.

²⁷ Senza pretese di completezza v., fra i tanti, G. TRISORIO LIUZZI, *Commento agli art. 420-bis e 146-bis disp. att. c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 462; S. LIEBMAN, *Brevi note in tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, in «Arg. dir. lav.», 2008, p. 1027; R. FOGLIA, *Impugnabilità delle sentenze per violazione dei contratti collettivi e accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420-bis*, in «Dir. lav. rel. ind.», 2006, p. 543; M. FEZZI, *Il nuovo art. 420-bis c.p.c.*, in «Riv. critica dir. lav.», 2006, p. 31; P. TIBERI, *L'accertamento pregiudiziale per l'interpretazione delle*

- che il giudice di merito emani una sentenza non definitiva su una questione che non può mai essere idonea di per sé a definire il giudizio,
- che la sentenza non definitiva sia solo ricorribile per cassazione, con l'effetto di sospendere il processo in corso;
- che in pendenza del giudizio davanti alla Cassazione possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi;
- che se la questione pregiudiziale è stata già decisa dalla Corte di Cassazione, il giudice adito per una diversa controversia se non ritiene di uniformarsi deve pronunciare sentenza non definitiva.

Ebbene, tali disposizioni mostrano con tutta evidenza l'intenzione del legislatore di favorire un'efficacia della sentenza della Cassazione sulla questione pregiudiziale anche in altri processi, nei quali è in discussione la stessa questione, senza però arrivare a prevedere una efficacia *erga omnes* della sentenza. E ciò al fine di evitare controversie di serie attinenti all'interpretazione ed applicazione delle norme collettive, oltre che al fine di potere pervenire ad una uniformità di soluzioni in tema di contrattazione collettiva.

A volere tirare le fila di quanto fino ad ora detto possiamo concludere nel senso che

- i) a seguito della riforma del 2006, la Corte di Cassazione, nell'esame

clause controverses nel settore privato. Analogie con l'art. 64 d.leg. 165/01?, in «Lav. pubbl. amm.», 2006, p. 955; G. IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dopo il d.leg. n. 40 del 2006*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., p. 463; A.D. DE SANTIS, *Sull'inapplicabilità dell'art. 420-bis c.p.c. al giudizio di appello*, in «Foro it.», 2007, I, col. 2082.

Sull'accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi di lavoro pubblico contrattualizzato, v., fra i tanti, R. VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, in «Arg. dir. lav.», 1998, p. 715; S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in «Corriere giur.», 1998, p. 625; G. COSTANTINO, *Sull'accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*, in «Corriere giur.», 1998, p. 966; D. BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, CEDAM, Padova 2002, p. 59; G. TRISORIO LIUZZI, *L'accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi dal d.leg. n. 80 del 1998 al d.leg. n. 40 del 2006*, in *La deflazione del contenzioso del lavoro*, a cura di M.G. Garofalo e R. Voza, Cacucci, Bari 2007, p. 287; A. BRIGUGLIO, *Le funzioni della Corte di cassazione e l'accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi*, in *Processo del lavoro*, cit., p. 79; G. GUARNIERI, *Sentenza «non definitiva» ex art. 64 t.u. 30 marzo 2001 n. 165 e giudicato implicito sulla giurisdizione*, in «Riv. dir. proc.», 2007, p. 1334; L. DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 68-bis d.leg. 29/93)*, in «Lav. pubbl. amm.», 1998, p. 825; P. CURZIO, *Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi*, in «Riv. critica dir. lav.», 2003, p. 7.

del ricorso con cui si denuncia la violazione o la falsa applicazione di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro pubblico o privato, non deve più circoscrivere la propria indagine all'interpretazione data dal giudice di merito e verificare se vi sia stata una corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss., c.c. o se la motivazione sia presente, ma deve scendere nell'esame diretto della clausola del contratto o dell'accordo ed enunciare la corretta interpretazione, con la necessaria precisazione che i contratti collettivi rimangono contratti e non rientrano tra le fonti di diritto.

- ii) L'esame della Corte si svolge sui contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro sui quali si fonda il ricorso, contratti o accordi che devono essere specificamente indicati nel ricorso a pena di inammissibilità *ex* art. 366, 1° comma, n. 6, e depositati a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, 2° comma, n. 4, c.p.c. (unitamente agli altri documenti indicati in tale norma)²⁸. Poiché l'indagine istruttoria necessaria per la pronuncia della questione pregiudiziale è svolta dal giudice di merito²⁹ e stante la natura e la struttura del giudizio di cassazione, la Corte non può assumere iniziative istruttorie ed acquisire di ufficio nuovi documenti altri contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro³⁰, ma deve decidere unicamente sul materiale probatorio prodotto³¹.
- iii) Il giudice di legittimità, allorché viene denunciata la violazione della norma di un contratto o di un accordo collettivo nazionale, deve procedere autonomamente alla diretta interpretazione del contenuto del contratto o dell'accordo collettivo senza essere vincolato ad una lettura interpretativa prospettata nella formulazione del motivo. Ciò significa che la Cassazione ben può ricercare all'interno del contratto o dell'accordo collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice, ma che comunque venga ritenuta utile all'interpretazione e alla soluzione del caso concreto. Ne deriva che, affinché la Cassazione esamini il motivo concernente la violazione di norme di contratti o accordi nazionali di lavoro, non

²⁸ V. su tale aspetto ROSELLI, *La violazione e falsa applicazione*, cit., p. 255; AMOROSO, *Commento all'art. 360 c.p.c.*, cit., p. 112.

²⁹ V. Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578, in «Corriere giur.», 2008, p. 1253.

³⁰ Ad avviso di Cass., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558, in «Giust. civ.», 2010, I, p. 301, l'art. 369, 2° comma, n. 4 non si applica ai contratti collettivi del lavoro pubblico. Si tratta di una lettura che, a ragione, è stata criticata, dal momento che la norma predetta non distingue a seconda del tipo di contratto. V. in tal senso ROSELLI, *La violazione e falsa applicazione*, cit., p. 257 nota 40.

³¹ Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796, cit., nota 29; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578, in «Foro it.», 2009, I, col. 1577; Cass. 21 settembre 2007, n. 19560, in «Arg. dir. lav.», 2008, p. 113.

è necessario che il ricorrente allegghi la specifica violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e le modalità con le quali il giudice di merito se ne è discostato. La Corte di Cassazione, «pur adottando i canoni di ermeneutica negoziale indicati dal codice civile, [...] si muove secondo una metodica diversa da quelle adottate dal giudice di merito, non essendo vincolata dall'opzione ermeneutica adottata da quest'ultimo, pur fondata su motivazione congrua e corretta sul piano logico, potendo la stessa corte, a seguito di propria ed autonomia scelta, pervenire ad una diversa decisione da quella del primo giudice non solo per quanto attiene alla validità ed efficacia del contratto collettivo, ma anche in relazione alla sua interpretazione, attraverso diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati nel diverso grado di giudizio; il rafforzamento della funzione nomofilattica, cui è volta la modifica normativa del d.leg. n. 40 del 2006, si fonda, infatti, sulla certezza e stabilità delle statuizioni giurisprudenziali, regime questo incompatibile con la possibilità che possano darsi, di un'identica disposizione contrattuale, interpretazioni corrette ed al tempo stesso tra loro contrastanti»³².

- iv) La Corte nel decidere la controversia deve enunciare il principio di diritto *ex* art. 384, 1° comma, c.p.c. In quei casi in cui la controversia si esaurisca nell'interpretazione resa dal giudice di legittimità e non sussista un residuo ambito di intervento da affidare al giudice del rinvio, la stessa Cassazione, in base all'art. 384, 2° comma, c.p.c., può decidere la causa nel merito allorquando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto³³.

Abstract

L'Autore analizza il contrasto che si è formato all'interno della Sezione lavoro della Corte di Cassazione in ordine all'interpretazione della previsione per la quale è possibile proporre ricorso per cassazione per la violazione o la falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (previsione contenuta sia nell'art. 63, 5° comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sia nell'art. 360, n. 3, c.p.c.) e conclude nel senso di ritenere più rispondente al dettato legislativo la lettura per la quale il giudice di legittimità procede autonomamente alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del motivo.

³² Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796, in «Foro it.», 2009, I, col. 1576, con osservazioni di D. DALFINO.

³³ ROSELLI, *La violazione e falsa applicazione*, cit., p. 282.

